



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA ORDINANZA N° 15/1975

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e del Circondario di La Spezia;

- Visto il Decreto interministeriale 17.09.1973 con il quale il limite fra le acque del demanio marittimo e quello idrico (acque interne) alla foce del fiume Magra è stato determinato dalla linea posta in corrispondenza del ponte della Colombiera, a distanza di 8 metri lato mare e parallelamente ad esso;
- accertato che in tale zona vi è di fatto notevole movimento di natanti soprattutto da diporto;
- considerato che nella zona sono dislocati numerosi punti di attracco per natanti e che specialmente nel periodo estivo vi è un notevole movimento turistico balneare;
- visti gli art. 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento;

ORDINA

ART.1 - Tutti i mezzi nautici a motore che transitano nelle acque marittime alla foce del fiume Magra devono procedere con motore al minimo, nel tratto compreso fra la congiungente il fanale del molo di Fiumaretta con lo spigolo sud dello stabilimento balneare De Bi Ross e la linea posta parallelamente a 8 metri al ponte della Colombiera lato mare.

ART.2 - Trattandosi di acque non ancora classificate navigabili, la percorrenza del tratto in questione avviene esclusivamente a rischio e pericolo di coloro che la intraprendono.

ART.3 - E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo le maggiori responsabilità civili e penali in caso di illeciti comportamenti.

La Spezia 23 Giugno 1975

f.to
IL COMANDANTE
C.V.(CP) Luigi ROMANI